

Publicato il 30/11/2018

N. 01536/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall'

Associazione Culturale Arcas Franco Giotta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaello Giuseppe Orofino, Angelo Giuseppe Orofino e Anna Floriana Resta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Fondazione Carnevale di Putignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Katrin Daniela D'Onghia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Comune di Putignano non costituito in giudizio;

nei confronti

Associazione Culturale "Falsabuco, Tradizione ed Innovazione"; Galluzzi Domenico (titolare impresa "Chiaro & Tondo"); Associazione Culturale "cArteinregola"; Associazione Culturale "Con Le Mani", ciascuna in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Giorgio, Luca Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Resin Mag. di Guarnieri Biagio non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Culturale "Farinella", rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Valla e Luciano Pietro Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giacomo Valla in Bari, via Quintino Sella n. 36;

per l'annullamento, previa sospensiva,

chiesto con ricorso principale, integrato da motivi aggiunti depositati il 1°.11.2018:

- della nota prot. n. 163 del 27.8.2018, con cui la Fondazione Carnevale di Putignano, all'esito dell'avviso pubblico dell'1.8.2018, finalizzato alla selezione di sei bozzetti per la realizzazione di carri allegorici del Carnevale di Putignano 2019 e ammissione al contributo a fondo perduto per la promozione, valorizzazione e realizzazione di manufatti in cartapesta, ha comunicato alla ricorrente la mancata ammissione al contributo per la realizzazione di un proprio carro allegorico per l'edizione 2019, con contestuale richiesta di rilascio dello spazio ad essa assegnato in precedenza (ivi inclusa la nota prot. 168 del 14.9.2018, con cui la Fondazione ha reiterato tale richiesta);
- dell'atto di approvazione della graduatoria definitiva della procedura di selezione di cui all'avviso pubblico dell'1.8.2018 per il conferimento del predetto contributo;
- di tutti i verbali (e relativi allegati) del Consiglio di amministrazione della Fondazione Carnevale di Putignano inerenti l'avviso pubblico dell'1.8.2018, e di ogni provvedimento consequenziale, puntualmente indicato in ricorso;

nonché per la condanna della Fondazione Carnevale di Putignano al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, professionali e di immagine, procurati alla Associazione ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Carnevale di Putignano; dell'Associazione Culturale "Falsabuco, Tradizione ed Innovazione"; di Galluzzi Domenico (titolare impresa individuale "Chiaro & Tondo"); dell'Associazione Culturale "cArteinregola" e dell'Associazione Culturale "Con Le Mani", nonché, ad adiuvandum, dell'Associazione Culturale "Farinella";

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'associazione culturale ARCAS, odierna ricorrente, con ricorso introduttivo depositato telematicamente in data 11.10.2018, contesta la legittimità dei risultati del procedimento selettivo bandito dalla Fondazione Carnevale di Putignano (ente con capitale maggioritario pubblico, controllato dal Comune di Putignano) finalizzato alla selezione di sei operatori ai quali concedere un contributo economico pari ad € 41.000 ciascuno, nonché la provvisoria disponibilità di un immobile pubblico per la realizzazione dei carri allegorici in cartapesta ammessi a sfilare all'edizione del 2019 del Carnevale di Putignano.

A tal fine, reclamando l'esclusione di alcuni dei concorrenti che la precedono in graduatoria (con censure sulle quali, per esigenze di sintesi, ci si soffermerà compiutamente nel prosieguo motivazionale), chiede, in via principale, l'annullamento della graduatoria finale della procedura, ambendo ad essere inserita in posizione utile per ottenere il predetto contributo.

In via subordinata, formula domanda di annullamento dell'intera procedura selettiva, contestando l'operato dalla commissione, nonché di risarcimento dei danni derivanti dall'adozione dei provvedimenti impugnati e meglio specificati in ricorso.

Giova premettere in punto di fatto che, in data 21.6.2018, la Fondazione ha indetto una prima procedura selettiva volta alla selezione di sette operatori, conclusasi, tuttavia, con la partecipazione e successiva ammissione di un unico concorrente: l'Associazione Carta Bianca.

Al fine di selezionare gli ulteriori operatori (nel numero di 6) è stato indetto, mediante avviso pubblico approvato in data 1.8.2018, un secondo procedimento selettivo, al quale hanno partecipato dieci concorrenti, tra i quali l'odierna ricorrente.

Presentate le domande (entro il termine di scadenza, fissato al 10.8.2018) e costituita la commissione di valutazione, il Presidente della Fondazione, con nota del 16.8.2018, ha invitato i partecipanti a depositare gli elaborati originali ed ulteriore documentazione, entro e non oltre il 21.8.2018.

In data 25.8.2018 la commissione ha, quindi, proceduto alla valutazione degli elaborati presentati dai candidati e alla successiva approvazione della graduatoria, ammettendo alla realizzazione del carro allegorico e alla relativa concessione del contributo economico i seguenti operatori:

- 1) associazione "Falsabuco, tradizione innovazione" (con p.ti n. 69);
- 2) associazione "Carta&Colore" (con p.ti 68);
- 3) associazione "La Maschera" (con p.ti 67);
- 4) impresa individuale "Chiaro&Tondo" di Domenico Galluzzi (con p.ti 67);
- 5) associazione "cArteinregola" (con p.ti 64);
- 6) associazione "Con le mani" (con p.ti 63).

Non si sono classificate in posizione utile:

- 7) associazione "Carta...pestando" (con p.ti 52);
- 8) impresa individuale "Resing M.A.G. di Guarnieri Biagio" (con p.ti 52);
- 9) associazione "ARCAS Franco Giotta" (con p.ti. 49);

- 10) associazione “Farinella” (con p.ti 27).

L’odierna ricorrente, classificatasi al nono posto della graduatoria, è, quindi, insorta, affidando il ricorso a cinque motivi di censura.

Si sono costituite in giudizio le controinteressate “Chiaro&Tondo di Galluzzi Domenico”, “Falsabuco, innovazione e tradizione”, “Con le mani” e “cArteinregola”, replicando, con apposita memoria difensiva, alle censure mosse dalla ricorrente e insistendo per la reiezione del ricorso.

Parte ricorrente, dopo aver formulato istanza di accesso agli atti- avente ad oggetto l’acquisizione dei documenti afferenti ad entrambi procedimenti selettivi- ottenuta la documentazione richiesta, con successivo ricorso per motivi aggiunti, articolato in ulteriori tre censure, ha ulteriormente contestato l’ammissione della controinteressata “Chiaro&Tondo”.

È, inoltre, intervenuta ad adiuvandum l’associazione “Farinella”, sostenendo la posizione di parte ricorrente ed instando per l’accoglimento delle ragioni di ARCAS.

Si è costituita, infine, la Fondazione resistente, eccependo, dapprima, l’inammissibilità del ricorso introduttivo- per non essere stato questo notificato all’associazione Carta Bianca, vincitrice della prima procedura selettiva ed, altresì, per non avere la ricorrente impugnato l’avviso con cui detta (prima) procedura è stata indetta- e confutando, in seguito, il merito delle cesure svolte da parte ricorrente, in sede di ricorso principale e di motivi aggiunti.

Con il medesimo scritto difensivo, parte resistente ha eccepito l’inammissibilità dell’intervento ad adiuvandum dell’associazione “Farinella”, sostenendo la titolarità in capo a detta associazione di un personale interesse all’impugnazione e non di un mero interesse di fatto.

All’udienza cautelare del 7.11.2018, dopo che le parti hanno rinunciato a tutti i termini a difesa, insistendo per la definizione del giudizio in forma semplificata, attesa l’imminenza della manifestazione carnascialesca e la

conseguente esigenza di provvedere all'immediata realizzazione dei carri allegorici, la causa è stata definitivamente trattenuta in decisione.

Prima di procedere alla trattazione delle singole domande, occorre soffermarsi sulle eccezioni di rito sollevate dalla Fondazione resistente nei confronti della ricorrente.

Esse sono infondate.

Anzitutto, per quanto concerne, l'omessa impugnazione da parte di ARCAS dell'avviso pubblico del 21.6.2018, giova evidenziare l'erroneità dell'assunto di parte resistente, secondo il quale, i due bandi (quali appunto, quello del 21.6.2018 e quello del 1.8.2018) dovrebbero ritenersi parte di un'unica procedura selettiva finalizzata alla selezione di sette operatori ai quali attribuire i benefici di cui trattasi.

Invero, le procedure de quibus, sia pure finalizzate ad ottenere l'ammissione alla medesima manifestazione e l'erogazione del medesimo contributo, devono ritenersi due procedure distinte, in quanto ciascuna caratterizzata da un proprio iter procedimentale, come, del resto, emerge pacificamente dalla pubblicazione di due distinti avvisi pubblici, dalla partecipazione alla procedura di diversi soggetti ed, altresì, dall'approvazione di due distinte graduatorie.

D'altronde, non avendo parte ricorrente partecipato al primo procedimento, mai avrebbe potuto impugnare l'avviso con cui il medesimo è stato indetto, non potendo quest'ultimo in alcun modo considerarsi lesivo della sua posizione giuridica.

Dalle suesposte considerazioni deriva l'infondatezza della ulteriore eccezione formulata da parte resistente, non potendosi ritenere controinteressata nel presente giudizio l'associazione Carta Bianca e, conseguentemente, l'omessa notifica ad essa del ricorso causa di inammissibilità del medesimo.

E' invece, fondata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum dell'associazione "Farinella", attesa la sua posizione di soggetto

titolare di interesse direttamente leso dagli atti impugnati e non derivato da esso (trattandosi di concorrente non utilmente collocato in graduatoria).

È ora possibile procedere alla disamina delle singole domande formulate da parte ricorrente.

Invertendo l'ordine delle doglianze proposto nei ricorsi principali e per motivi aggiunti, ritiene il Collegio che, per maggiore chiarezza espositiva, nonché al fine di dare maggior peso alle censure ritenute fondate (che sono quelle proposte in via subordinata), sia opportuno procedere in primo luogo all'esame di queste ultime (riservandosi al prosieguo la compiuta e dettagliata disamina di quelle proposte in via principale che sono, tuttavia, infondate).

Posta tale premessa metodologica, rileva il Collegio che le uniche doglianze che si presentano fondate sono quelle proposte con il quarto motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente si duole della violazione, da parte della commissione, all'atto delle operazioni di valutazione dei "bozzetti", dei criteri indicati nel bando.

In tesi, la valutazione che ha condotto all'approvazione della graduatoria finale sarebbe avvenuta sulla scorta di parametri e criteri ulteriori e derogatori da quelli indicati nella lex specialis.

Tali ulteriori criteri, inoltre, sarebbero stati individuati dalla commissione in un momento successivo alla conoscenza degli elaborati.

La doglianza è fondata.

Esigenze di chiarezza impongono di riportare i criteri indicati nell'articolo 6 del bando e quelli contenuti nella griglia di valutazione allegata al verbale della seduta del 25.8.2018, con i relativi punteggi attribuibili.

Criteri di cui all'art. 6 del bando:

“La valutazione, invece, sarà effettuata dalla medesima commissione sulla base dei seguenti criteri:

1) Utilizzo esclusivo della cartapesta, composta secondo la tradizione, così come evidenziato al punto 3 dell'art. 2;

2) Conformità con il tema ispirato “SATIRA E LIBERTA’ ”;

3) *Corrispondenza delle scenografie alla tematica;*

4) *Satira e significato allegorico;*

5) *Congruità dell'opera al valore del contributo*".

Criteri indicati nella griglia allegata al verbale del 25.8.2018, con relativi punteggi attribuibili:

“1) *Satira e allegoria (punteggio attribuibile da 1 a 5)*

2) *Coerenza con satira e allegoria (punteggio attribuibile da 1 a 5)*

3) *Impatto scenico (costumi/ movimenti) (punteggio attribuibile da 1 a 5)*

4) *Valore opera (punteggio attribuibile da 1 a 5)*”

Come emerge chiaramente dalla comparazione dei suddetti criteri, solo con l'elaborazione di quelli di cui al verbale del 25.9.2018, la commissione ha dato concreta attuazione a quelli indicati nel bando, prevedendo puntualmente il numero minimo e massimo dei punti attribuibili per ciascuno di essi, così rendendo compiutamente operativi quelli previsti nella *lex specialis*.

Solo in tale sede, pertanto, i criteri valutativi hanno trovato concreta portata applicativa, soprattutto in termini di punteggio.

Orbene, la cronologia degli eventi già esposta in parte narrativa, dimostra che essi sono stati elaborati (il 25.9.2018) dopo la compiuta visione e conoscenza dei singoli progetti, avvenuta tra il 16.8.2018 (richiesta di integrazione documentale trasmessa a tutti i partecipanti alla procedura) e il 22.8.2018 (ultimo dei colloqui esplicativi tenuto dalla Fondazione).

Sotto tale profilo, illegittimo deve ritenersi l'operato della commissione, attesa la palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza (che impongono l'individuazione dei criteri valutativi prima della conoscenza degli elaborati da valutare, al fine di evitare che essi possano essere orientati ad alterare la par condicio), la cui rilevanza deve ritenersi ancor più pregnante in procedure caratterizzate, come nel caso in esame, da una ristretta base partecipativa.

Peraltro, sotto altro profilo, deve rilevarsi che i criteri elaborati dalla Commissione in occasione della seduta del 25.8.2018 e da essa concretamente

applicati in sede di valutazione dei progetti realizzati dai candidati, derogano a quelli contenuti nella *lex specialis*, non limitandosi a specificarli.

Dalla puntuale comparazione dei criteri indicati nell'art. 6 e di quelli elaborati nella seduta del 25.8.2018, infatti, emerge, anzitutto, l'(immotivata) eliminazione, dal novero dei parametri concretamente utilizzati per la valutazione, di quello inerente l'utilizzo esclusivo della cartapesta.

Analogamente, sono stati individuati due criteri, quali appunto "satira e allegoria" e "coerenza con satira e allegoria", fondamentalmente ripetitivi e dei quali il lettore fatica a cogliere la distinzione.

In detta sede, inoltre, la Commissione ha introdotto il criterio afferente all'impatto scenico dell'opera che (pur se non presenta in sé profili di irragionevolezza ed anzi è particolarmente coerente quale carattere di pregio di un'opera destinata a sfilare in pubblico), tuttavia, così come indicato - e in assenza di alcun supporto motivazionale che lo riconduca ai parametri di bando - non può che ritenersi difforme dai criteri indicati nell'avviso selettivo. L'accoglimento dei profili di censura sopra scrutinati impone di disporre l'annullamento dei soli atti posti in essere in seguito alla rilevata illegittimità, con la conseguente ripetizione delle sole operazioni di valutazione dei progetti e non dell'intera procedura selettiva (come richiesto in ricorso).

Tanto impone alla Fondazione il riesame delle proposte artistiche da affidarsi, tuttavia, ad una nuova commissione di valutazione, all'uopo nominata, previa preventiva fissazione degli eventuali criteri integrativi e dei punti assegnabili per ognuno di essi.

Gli ulteriori profili di censura proposti, di cui alcuni svolti in via principale, non meritano accoglimento.

Di essi si procede all'esame a fini conformativi dell'operato della commissione (chiamata a svolgere nuovamente la valutazione dei bozzetti), per evitare futuro contenzioso, nonché per esigenze di effettività della tutela.

Con il primo motivo del ricorso principale, ARCAS, reclamando il proprio interesse ad ottenere i benefici di cui trattasi, chiede l'annullamento della

graduatoria definitiva della procedura selettiva.

A tal fine, nell'intento di vincere la c.d. prova di resistenza (essendosi collocata al nono posto), contesta la posizione di quattro soggetti che la precedono, ambendo a classificarsi in posizione utile.

La domanda nel suo complesso non può trovare accoglimento, per come di seguito chiarito, pur presentando parziali profili di fondatezza.

Per esigenze di chiarezza espositiva si procede, in sede motivazionale, seguendo l'ordine dei singoli profili di contestazione operati nel primo motivo di ricorso principale.

Parte ricorrente, lamenta, in primo luogo la mancata esclusione dalla graduatoria dell'associazione "Resin M.A.G. di Guarnieri Biagio" (ottava in graduatoria), per avere essa sede legale in Castellana Grotte e non in Putignano, in violazione dell'art. 4 dell'avviso pubblico del 1.8.2018.

Tale primo profilo di doglianza è l'unico fondato.

Invero, l'art. 4, lett. b) dell'avviso pubblico del 1.8.2018, tra i requisiti (non censurati) di partecipazione da possedersi da ciascun candidato alla procedura selettiva, indica, *expressis verbis*, l'aver sede legale ed operativa nel Comune di Putignano, sicché l'assenza del predetto requisito, può specularmente ritenersi causa di esclusione dalla procedura.

La Resin M.A.G. di Guarnieri Biagio, conseguentemente non avrebbe dovuto essere ammessa a valutazione del "bozzetto" artistico.

Con il secondo profilo di doglianza formulato nel ricorso principale, si censura l'ammissione delle associazioni "Falsabuco" e "Con le mani", classificate rispettivamente al primo e al sesto posto della graduatoria, per avere esse integrato la documentazione richiesta dalla Fondazione solo in data 22.8.2018, essendo ormai scaduto non solo il termine perentorio di due giorni previsto dall'art. 5 dell'avviso pubblico- il quale, espressamente prevede l'inammissibilità della domanda in caso di "mancato invio dei documenti integrativi, entro e non oltre il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento di richiesta"- ma, altresì, il più lungo termine indicato

nella nota della Fondazione del 16.8.2018, mediante la quale è stato consentito ai partecipanti di depositare la documentazione entro e non oltre il 21.8.2018.

La doglianza non coglie nel segno.

Deve sul punto premettersi che il termine del 21.8.2018 assegnato per l'integrazione della documentazione, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della Fondazione, va considerato perentorio.

In tal senso milita il chiaro disposto letterale dell'art. 5 dell'avviso pubblico.

L'esplicita previsione della sanzione di inammissibilità in caso di mancato rispetto del termine (che il bando fissava in due giorni dal ricevimento della richiesta, ma che la stessa commissione ha poi posticipato al 21.8.2018), esclude che lo stesso possa ritenersi meramente ordinatorio, pena un'interpretazione sostanzialmente abrogans della clausola.

Deve, quindi, concludersi che la tardività della produzione documentale avrebbe dovuto condurre all'esclusione dei partecipanti che non lo avessero rispettato, pur dovendosi ritenere che il termine rilevante sia quello del 21.8.2018 e non quello di 2 giorni indicato dall'avviso, atteso che tale data è stata esplicitamente indicata dalla commissione nella richiesta integrativa, senza che alcuna contestazione sia stata mossa sul punto.

Tuttavia, le controinteressate nei propri scritti difensivi, hanno dichiarato (con allegazione rimasta incontestata e, perciò, pacifica) che è stata la stessa Fondazione a indurre al deposito tardivo, fissando l'incontro illustrativo ed integrativo con i predetti operatori nella data del 22.8.2018, consentendo loro di concentrare in detta sede sia il deposito della documentazione sia l'illustrazione dei propri elaborati, in sede di colloquio esplicativo.

Tali circostanze inducono a ritenere configurabile, secondo principi di correttezza e buona fede, una causa giustificativa (qualificabile come causa di inadempimento non imputabile).

Da ciò deriva la correttezza della scelta operata Fondazione in ordine all'ammissione di "Falsabuco" e "Con le mani", nonostante il deposito tardivo.

Il precipitato logico della resistenza dell'ammissione delle associazioni "Falsabuco" e "Con le mani" alla contestazione mossa è l'inammissibilità, nel suo complesso, per difetto di interesse, della prima doglianza del ricorso principale (rivolta avverso la graduatoria), non potendo, in ogni caso, parte ricorrente, anche in ipotesi di accoglimento degli ulteriori profili di censura (afferenti l'ammissione di altro concorrente) riuscire a ricoprire una posizione utile all'interno della medesima.

In altri termini, non potendosi escludere dalla graduatoria "Falsabuco" e "Con le mani", anche l'eventuale accoglimento delle ulteriori doglianze proposte ARCAS (nello specifico, avverso la posizione di "Chiaro & Tondo") non consentirebbe alla ricorrente, classificatasi- come già evidenziato- al nono posto, di rientrare tra i sei operatori ammessi a partecipare alla manifestazione. Tuttavia, per esigenze di effettività della tutela, nonché a fini conformativi dell'operato della Fondazione e per evitare futuro contenzioso, il Collegio non si sottrae all'esame dell'ulteriore profilo di doglianza del primo motivo formulato con il ricorso principale, con cui la ricorrente si duole dell'omessa esclusione dell'impresa individuale "Chiaro & Tondo", classificatasi quarta in graduatoria, deducendo che il suo titolare non abbia depositato la documentazione integrativa, richiesta dalla commissione (a pena di inammissibilità ex art. 5 del Bando) ed, in particolare:

- gli elaborati in originale;
- la dichiarazione specificante il valore stimato dell'opera;
- la scheda tecnica con descrizione specifica e dettagliata dell'impatto scenico dell'opera;
- nonché la dichiarazione specificante il numero e i componenti del team e le relative mansioni.

Il profilo di doglianza è destituito di fondamento, in quanto emerge dalla documentazione versata in atti dalla controinteressata (v. documento sub 4 allegato alla memoria di costituzione depositata digitalmente il 26.10.2018: "Deposito Integrazioni Galluzzi del 21.08.2018"), che la documentazione

integrativa richiesta è stata depositata presso la Fondazione il 21.8.2018, come emerge dal timbro apposto sulla copia prodotta (che reca la data e l'ora di consegna, nonché il timbro della Fondazione con sigla; il che vale ad escludere che – come sostenuto nei motivi aggiunti- non vi sia prova dell'avvenuto deposito presso l'Ente di tali documenti).

Preso atto, all'esito della costituzione in giudizio del controinteressato Galluzzi (titolare dell'impresa "Chiaro & Tondo"), della nota di deposito della documentazione integrativa, la ricorrente, ha con il ricorso per motivi aggiunti censurato sotto altro profilo la posizione della predetta partecipante.

Infatti, con il primo e secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti (sub VI e VII degli stessi), la ricorrente si duole della mancata specificazione della composizione del "team" di costruzione da parte di "Chiaro&Tondo", richiesta dalla commissione con la nota del 16.8.2018, da indicarsi in sede di deposito della documentazione integrativa.

Deduce che l'omissione avrebbe dovuto determinare l'esclusione della concorrente o, quantomeno, costituire un elemento per fondare una più contenuta attribuzione di punteggio.

Le doglianze oltre che inammissibili per difetto di interesse (in quanto l'eventuale esclusione del concorrente non condurrebbe la ricorrente a collocarsi in posizione utile) sono infondate.

Giova ricordare che, con la nota datata 16.8.2018, la Fondazione ha richiesto "una dichiarazione nella quale specificare il numero e i componenti del team e le varie mansioni".

In risposta a tale richiesta il concorrente Galluzzi ha dichiarato: "Il gruppo si comporrà in via definitiva nelle sue varie figure e competenze professionali ad avvenuta accettazione della domanda. In ogni caso garantisco personalmente la riuscita dell'opera come da bozzetto".

Il contenuto della risposta alla nota di integrazione formulata dalla commissione evidenzia, in primo luogo, che l'impresa concorrente ha

puntualmente adempiuto alla richiesta, fornendo indicazioni in ordine alla attuale compagine del laboratorio artigianale.

Ciò esclude che possa configurarsi la causa di inammissibilità della domanda di partecipazione di “Chiaro & Tondo” (e, dunque, di esclusione) per la mancanza di replica alla richiesta della Fondazione.

Né la reclamata causa di esclusione può discendere dal contenuto dei chiarimenti forniti (che si sono sostanziati nel rinvio ad un momento successivo della determinazione dello “staff”) e dalla mancata predeterminazione per numero e mansioni dei collaboratori.

Infatti, la *lex specialis* tanto non richiede espressamente, a pena di esclusione.

D’altro canto, la facoltà di successiva determinazione del “team”, essendo idonea a consentire l’ampliamento della platea dei partecipanti alla procedura, risponde al principio del *favor participationis*.

Essa è, poi, coerente con la natura dei soggetti operanti nel settore dell’artigianato artistico, dovendosi ritenere, secondo un criterio di normalità, che essi siano caratterizzati da dotazioni organiche di personale non stabili, ma variabili numericamente, in quanto rispondenti all’esigenza di adeguare le proprie scelte assunzionali alle mutevoli richieste del mercato e all’entità delle singole commesse, diversamente da quanto avviene nel settore della grande industria.

Conclusivamente, per come formulata ed alla luce dei criteri interpretativi appena enunciati, la richiesta integrativa deve interpretarsi come richiesta illustrativa della struttura organizzativa del partecipante (quale che essa sia all’attualità), con indicazione dei componenti il “team”, laddove già individuati.

Mutuando le categorie proprie delle gare pubbliche il requisito in questione (indicazione dei componenti del “team”) va qualificato come requisito di esecuzione, piuttosto che di partecipazione.

Giova evidenziare che una siffatta interpretazione non implica l’ultroneità della integrazione in esame, in quanto può ritenersi finalizzata a consentire

all'Amministrazione di valutare l'affidabilità del partecipante alla procedura.

Non può trovare accoglimento neppure la doglianza sub VII dei motivi aggiunti con cui si reclama una più contenuta attribuzione del punteggio, in considerazione della mancata indicazione del "team" da parte del controinteressato Galluzzi ("Chiaro & Tondo"), atteso che tale elemento non rientra nei criteri valutativi indicati dalla lex specialis.

Analoghe considerazioni valgono in ordine al secondo motivo del ricorso introduttivo, con il quale parte ricorrente deduce la violazione del principio di buon andamento della P.A. e l'eccesso di potere sotto diversi profili, per avere la Fondazione attribuito valutazione positiva, invece di escluderli, agli elaborati di due controinteressate ("Chiaro & Tondo" e "cArteinregola") che, in tesi, si sarebbero limitate a riprodurre note opere d'arte (tra cui, ad esempio, "Il bacio" di Klimt), senza tuttavia apportare alcun contributo creativo.

Essa è infondata.

Sul punto, giova evidenziare, in primo luogo, che i bozzetti in questione non riproducono pedissequamente i dipinti di altri noti autori, pur richiamandoli alla memoria.

Inoltre, nell'avviso pubblico non vi è alcuna disposizione che vieti la riproduzione di opere d'arte, essendo, invece, preclusa la possibilità di riprodurre un'opera realizzata in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione.

Nessuna esclusione delle predette partecipanti poteva, pertanto, essere comminata.

Neppure può accedersi alla reclamata diversa e più contenuta valutazione delle predette proposte progettuali in considerazione solo di tale specifico profilo, rappresentato dalla non originalità.

Premessa, infatti, la generale regola secondo cui la valutazione degli elaborati realizzati dai candidati ad un procedimento selettivo è espressione della discrezionalità tecnica di cui la Pubblica Amministrazione è titolare, sicché, come è noto, essa è soggetta al sindacato giurisdizionale nei limiti della

giurisdizione di legittimità, circoscritta a vizi logici di irragionevolezza, deve rilevarsi che, nel caso di specie, il maggiore o minore pregio dell'opera non può essere limitato alla sua originalità, atteso che tale aspetto non rientra tra i parametri valutativi (neppure quelli individuati in data 25.9.2018).

D'altro canto, per normale regola d'esperienza, i carri carnevaleschi, sono apprezzabili non tanto per non essere riproduttivi di quanto già esistente (essendo la riproduzione di opere d'arte assai frequente, per essere la satira stessa, per definizione, ricostruzione e rivisitazione in chiave critica dell'esistente), bensì per altre caratteristiche quali la raffinatezza artigianale, l'impatto scenico nel suo complesso, il fasto del carro nel suo insieme, dato anche dall'abbondanza del gruppo coreografico e dalla ricchezza dei costumi.

Con la terza doglianza formulata nel ricorso principale, la ricorrente censura la violazione da parte della Fondazione odierna resistente dell'art. 12 L. n. 241/90 che prescrive la predeterminazione dei criteri e delle modalità di attribuzione di contributi e sussidi pubblici, nonché l'eccesso di potere sotto plurimi profili, denunciando la genericità dei criteri valutativi indicati nel gravato avviso pubblico.

La doglianza non è fondata.

La disposizione, infatti, non prescrive che la reclamata predeterminazione dei criteri avvenga in sede di avviso pubblico, essendo la ratio della norma soddisfatta purchè essa avvenga prima della visione dei progetti artistici e del compimento delle operazioni valutative della commissione, potendo, pertanto, trovare idonea collocazione temporale in sede di specificazione dei criteri da parte della commissione.

D'altro canto, considerata la particolare natura della selezione, inerente opere di carattere artistico- artigianale, il carattere generale dei criteri ben si concilia con l'elevata discrezionalità nella valutazione delle proposte artistiche, intrinseca a tale tipo di giudizio.

Deve poi rilevarsi che, con allegazione delle controparti rimasta incontestata e per ciò pacifica, è emerso che i criteri in questione sono identici a quelli

indicati negli avvisi dei precedenti anni, in cui che la ricorrente si è utilmente collocata in graduatoria, senza mai contestarne (non certo in sede giurisdizionale, non avendone l'interesse, ma quantomeno in via interlocutoria e partecipativa) la idoneità.

Tale circostanza vale altresì a ritenere che la contestazione in questa sede, sia contraria a buona fede e configuri un'ipotesi di abuso del diritto.

La resistenza dei criteri di bando alle censure mosse non esclude tuttavia, l'auspicabile possibilità che per il futuro (tanto lo si indica a fini collaborativi e del evitare futuro contenzioso) questi vengano modificati e maggiormente dettagliati già in sede di avviso, con indicazione dei punteggi attribuibili in relazione a ciascuna voce valutativa.

Infine, non può trovare accoglimento l'ultima (quinta) censura del ricorso introduttivo (puntualmente specificata in sede di motivi aggiunti), con la quale ARCAS si duole del difetto di motivazione da cui i provvedimenti impugnati sarebbero affetti, lamentando l'attribuzione di un mero punteggio numerico agli elaborati prodotti dai candidati e la conseguente inidoneità della valutazione ad indicare l'iter logico che avrebbe condotto la Fondazione all'approvazione della graduatoria finale.

Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nell'ambito dei procedimenti selettivi deve ritenersi legittima la valutazione espressa in forma numerica, in quanto il voto numerico (unito, come in questo caso, a puntuali criteri valutativi) esprime e sintetizza il giudizio tecnico- discrezionale della Commissione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (sul punto v. CdS n. 2699/2018 indicata da parte resistente).

Infine, non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria proposta da ARCAS, in quanto la modalità di somministrazione della tutela giurisdizionale, attraverso il riesame del progetto presentato, esclude la configurabilità di un pregiudizio per la ricorrente, pienamente reintegrata nella propria posizione.

La parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum dell'associazione "Farinella", accoglie in parte il ricorso principale e per l'effetto annulla parzialmente la procedura selettiva in epigrafe indicata, per come chiarito in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti della Fondazione.

Rigetta il ricorso per motivi aggiunti e la domanda risarcitoria.

Spese integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Desirèe Zonno, Consigliere, Estensore

Angelo Fanizza, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Desirèe Zonno

IL PRESIDENTE
Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO